

**CIRCOLARE N. 2/2019**

**del 16 gennaio 2019**

**OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO 2019**

La “Legge di Bilancio 2019”, Legge 30 dicembre 2018 n. 145, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 e le sue disposizioni sono in vigore dal 1° gennaio 2019.

Di seguito si dà una sintesi delle novità fiscali più rilevanti introdotte dalla Legge.

<p><b>Clausole salvaguardia aumento Iva</b> (comma 2)</p>	<p>Per l’anno 2019 le aliquote Iva <u>rimangono invariate</u> e vengono eliminati gli incrementi previsti dalla Legge di bilancio 2018.</p> <p>Per gli anni successivi vengono stabilite, invece, le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l’attuale aliquota Iva del <b>10%</b> passerà al 13% dal 1° gennaio 2020;</li> <li>- l’attuale aliquota Iva del <b>22%</b> passerà al 25,2% dal 1° gennaio 2020 e al 26,5% a decorrere dal 1° gennaio 2021.</li> </ul>
<p><b>Estensione regime forfettario – Flat tax 15%</b> (commi 9-11)</p>	<p>Estensione, a partire dal 2019, del regime forfettario ai contribuenti esercenti attività di impresa, arti o professioni <u>che hanno percepito nell’anno precedente ricavi/compensi fino a €65.000</u> ragguagliati ad anno (c.d. “flat tax”).</p> <p>Rimangono esclusi dalla tassazione forfettaria con imposta del <b>15%</b> sostitutiva di imposte dirette, addizionali e IRAP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;</li> <li>▪ le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.</li> </ul> <p>Il calcolo del reddito imponibile avviene a seconda del codice ATECO dell’attività esercitata sulla base dei coefficienti di redditività riportati all’allegato 2 della Legge.</p>
<p><b>Flat tax 20%</b> (commi 17-22)</p>	<p>Debutta, invece, dal 2020 l’applicazione dell’imposta del <b>20%</b> sostitutiva di imposte dirette, addizionali e IRAP, ai contribuenti <u>che hanno percepito nell’anno precedente ricavi/compensi tra 65.001 e 100.000 euro</u>, ragguagliati ad anno.</p> <p>L’imposta sostitutiva è applicata al reddito di impresa o di lavoro autonomo determinato secondo le ordinarie modalità.</p>
<p><b>Deducibilità IMU</b> (comma 12)</p>	<p>Raddoppia dal 20% al 40% la deducibilità dell’Imu su immobili strumentali ai fini di IRES e IRPEF.</p>

**NEW YORK**

551 Madison Avenue, Suite 450  
New York, NY 10022  
U.S.A.  
Tel: +1 212 391 4400

**MILANO**

Via Principe Amedeo, 3  
20121 Milano  
Italia  
Tel: + 39 02 65585 1  
C. F. e P. IVA 12293530155

**ROMA**

Via Condotti, 91  
00187 Roma  
Italia  
Tel: + 39 06 69670 1

<b>Abolizione ACE</b> (comma 1018)	Viene abrogata la normativa relativa all'ACE (Aiuto alla Crescita Economica) con effetto dal 1° gennaio 2019; rimane possibile l'utilizzo delle eventuali eccedenze pregresse esistenti al 31 dicembre 2018.
<b>IRES ridotta sugli utili reinvestiti</b> (commi 28-34)	<p>A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, si introduce un regime agevolativo atto a <u>ridurre l'aliquota IRES al 15%</u> per la quota di utili accantonati a riserve - diverse da quelle che si considerano non disponibili – nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- degli <b>investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi</b> di cui all'art. 102 TUIR;</li> <li>- del <b>costo del personale dipendente assunto</b> con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.</li> </ul> <p>Viene previsto che:</p> <p>a) per <b>riserve di utili non disponibili</b> sono considerate le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'art. 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. <u>Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva</u>, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.</p> <p>b) per <b>investimento</b> si intende la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti. <u>L'ammontare degli investimenti è determinato in base all'importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali acquisiti deducibili a norma dell'art. 102 TUIR, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali materiali, rispetto a quello rilevato nel precedente periodo di imposta.</u></p> <p>c) il <b>costo del personale dipendente</b> considerabile si riferisce alla sola quota del costo del personale classificato alla voce B9) del bilancio di esercizio relativo all'incremento dal 30/09/2018 del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti assunti, rispetto al periodo di imposta precedente, destinati per la maggior parte del periodo di imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato.</p>
<b>Iper e super ammortamento</b> (commi 60-65)	Sono prorogate per l'anno 2019 le misure agevolative dell' <b>iper ammortamento</b> con le seguenti nuove percentuali di maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>170%</b> per investimenti <u>fino a € 2,5 milioni;</u></li> <li>▪ <b>100%</b> per investimenti <u>superiori a € 2,5 milioni e inferiori a € 10 milioni;</u></li> <li>▪ <b>50%</b> per investimenti <u>superiori a € 10 milioni e inferiori a € 20 milioni;</u></li> <li>▪ <b>0%</b> per investimenti <u>superiori a € 20 milioni.</u></li> </ul> È confermato, in misura pari al <b>40%</b> , anche il super ammortamento relativo ai beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo

	<p>il modello Industria 4.0, che si applica ai soggetti che usufruiscono dell'iperammortamento 2019.</p> <p><b>Non viene invece prorogato</b> per l'anno 2019 il <b>super ammortamento</b> per l'acquisto di beni strumentali nuovi.</p>
<p><b>Estromissione agevolata immobili strumentali</b> (comma 66)</p>	<p>Viene riproposta la procedura di estromissione agevolata per i beni immobili strumentali <u>posseduti dall'imprenditore alla data del 31 ottobre 2018</u>; i beni strumentali per natura e per destinazione potranno essere estromessi dal regime di impresa, dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019, con applicazione di un'imposta sostitutiva sulle plusvalenze dell'<b>8%</b>.</p>
<p><b>Rivalutazione beni di impresa</b> (commi 940-950)</p>	<p>Possono essere rivalutati i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge n. 342/2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, <u>risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017</u>.</p> <p>La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui sopra e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.</p> <p>Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del <b>10%</b>.</p> <p>Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del <u>16% per i beni ammortizzabili</u> e del <u>12% per i beni non ammortizzabili</u>.</p>
<p><b>Rivalutazione terreni e partecipazioni</b> (commi 1053-1054)</p>	<p>È riconfermata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli che edificabili) <u>posseduti alla data del 1° gennaio 2019</u>, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva.</p> <p>Si segnala che, tuttavia, le aliquote dell'imposta dovuta sono state modificate in: <b>11%</b> per la <u>partecipazioni qualificate</u> e al <b>10%</b> per le <u>partecipazioni non qualificate e i terreni</u>.</p>
<p><b>Credito di imposta Ricerca e Sviluppo</b> (commi 70-72)</p>	<p>Dal 2019 il credito di imposta per gli investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo viene <b>ridotto dal 50% al 25%</b>. Rimangono agevolabili al 50% le spese riferite al personale dipendente direttamente impiegato nell'attività di ricerca e le spese riferite ad attività di ricerca e sviluppo commissionate a Università, enti o organismi di ricerca, start up o PMI indipendenti, ovvero non appartenenti allo stesso gruppo dell'azienda committente.</p> <p>Anche il limite annuale massimo spettante per ciascun periodo di imposta è stato <b>ridotto da € 20 milioni a € 10 milioni</b>. Rimane invariato il limite minimo annuale pari a € 30.000.</p> <p>Si ricorda che il credito di imposta è utilizzabile in compensazione in F24 dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi agevolati; dal 2018 si rende necessaria la certificazione dell'effettivo</p>

	<p>sostenimento delle spese ammissibili da parte di un soggetto iscritto all'albo dei revisori contabili.</p>
<p><b>Web Tax</b> (commi 35-52)</p>	<p>La nuova imposta sui servizi digitali sostituisce quella prevista dalla Legge di Bilancio 2018. L'imposta è dovuta dalle persone fisiche e dalle persone giuridiche che, <u>sia singolarmente che a livello di gruppo</u>, realizzano in un anno solare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ un ammontare complessivo di ricavi, <u>ovunque realizzati</u>, <b>non inferiore a € 750.000.000</b>;</li> <li>▪ un ammontare di ricavi <u>derivanti dai servizi digitali</u> di seguito elencati, realizzati nel territorio dello Stato, <b>non inferiore a € 5.500.000</b>.</li> </ul> <p>L'imposta si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;</li> <li>- messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;</li> <li>- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo dell'interfaccia digitale.</li> </ul> <p>Non sono tassabili i ricavi derivanti dai servizi di cui sopra resi a soggetti che si considerano controllanti, controllati o controllati dallo stesso soggetto controllante.</p> <p>Il periodo di imposta coincide con l'anno solare. Un ricavo si considera tassabile se l'utente di un servizio digitale tassabile è localizzato nel territorio dello Stato in detto periodo. L'imposta dovuta si ottiene applicando <b>l'aliquota del 3%</b> <u>all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre e deve essere versata entro il mese successivo a ciascun trimestre</u>.</p> <p>I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione o codice fiscale, che nel corso dell'anno realizzano i presupposti necessari ai fini dell'applicazione della presente imposta, devono fare richiesta all'Agenzia delle Entrate di un numero identificativo ai fini dell'imposta sui servizi digitali; i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei predetti soggetti non residenti, sono solidalmente responsabili con questi ultimi per le obbligazioni derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali.</p>
<p><b>Ripporto delle perdite soggetti IRPEF</b> (commi 23-27)</p>	<p>Con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, si elimina il limite quinquennale alla riportabilità delle perdite e si introduce il riporto illimitato delle perdite per tutti i soggetti IRPEF: le perdite saranno riportabili agli esercizi successivi, nel limite dell'80% dei redditi conseguiti in tali esercizi, per l'intero importo che vi trova capienza.</p> <p><u>Le perdite del periodo di imposta 2017</u>, per la parte non compensata secondo le previgenti disposizioni, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018/2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.</p> <p>Per i contribuenti in contabilità semplificata viene stabilita la seguente disciplina transitoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Le perdite del periodo di imposta 2018</u> sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi redditi e per l'intero</li> </ul>

	<p>importo che trova capienza in essi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Le perdite del periodo di imposta 2019</u> sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2020 in misura non superiore, al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.</li> </ul>
<b>Bonus casa</b> (commi 67-68)	Si prorogano <b>fino al 31 dicembre 2019</b> le attuali detrazioni sulle spese per l'efficienza energetica e quelle sulle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, sull'acquisto di elettrodomestici da impiegare su immobili ristrutturati e sulla sistemazione a verde dei giardini.
<b>Saldo e stralcio cartelle</b> (commi 184-199)	<p>I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli sino a €1.000 stralciati dall'art. 4 D.L. n. 119/2018 e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte, possono essere estinti <b>dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica</b> versando una somma determinata secondo apposite modalità.</p> <p>I debiti possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni versando le somme affidate all'agente della riscossione, a titolo di capitale e interessi, in misura pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al 16%, qualora l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare risulti non superiore a €8.500;</li> <li>- al 20%, qualora l'ISEE del nucleo familiare, risulti superiore a €8.500 e non superiore a €12.500;</li> <li>- al 35%, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a €12.500 e non superiore a €20.000.</li> </ul> <p>Ai fini dell'accesso alla definizione occorre presentare apposita istanza entro il 30 aprile 2019.</p>
<b>Voucher manager</b> (comma 228)	<p>Per i periodi di imposta 2019 e 2020 si attribuisce alle PMI un contributo a fondo perduto, nella forma di voucher, per l'acquisizione di <u>consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale</u> attraverso le tecnologie abilitanti previste dal "Piano Impresa 4.0" e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>micro e piccole imprese</b>: per ciascun periodo d'imposta, è riconosciuto un contributo in misura pari al 50% dei costi sostenuti, entro il limite massimo di 40.000 euro;</li> <li>- <b>medie imprese</b>: per ciascun periodo d'imposta, è riconosciuto un contributo in misura pari al 30% dei costi sostenuti, entro il limite massimo di 25.000 euro.</li> </ul>
<b>Irap</b> (commi 1085-1087)	<p>Viene abrogata la norma (art. 11, c. 1, legge n. 446/1997) che concedeva alle società la deduzione dalla base imponibile un importo fino a 15.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 21.000 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni.</p> <p>E' altresì abrogata la disposizione che prevedeva, per i soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, l'applicazione di un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione in F24, pari al 10%.</p>

<b>Altri crediti di imposta</b>	<p>Di seguito alcuni dei crediti di imposta prorogati per il periodo di imposta 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ È prorogato per il 2019 un credito di imposta per le <u>spese di formazione del personale dipendente</u> nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale impresa 4.0 (big data, cyber security, realtà aumentata, integrazione digitale dei processi aziendali etc.) e pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. La misura del credito, riconosciuto fino a un importo massimo di € 300.000, è pari al <b>50%</b> per le piccole imprese, al <b>40%</b> per le medie imprese e al <b>30%</b> per le grandi imprese con riduzione dell'importo massimo a €200.000 (commi 78-81);</li> <li>▪ A favore delle imprese che acquistano <u>prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste o che comprano imballaggi biodegradabili e compostabili</u> o provenienti dalla raccolta differenziata è riconosciuto, per gli anni 2019-2020, un credito di imposta pari al <b>36%</b> delle spese sostenute, fino a un importo massimo annuale di €20.000 (commi 73-77);</li> <li>▪ A tutte le imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui, pari al <b>65%</b> delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di <u>restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici</u> (commi 621-628).</li> </ul>
---------------------------------	---

\*\*\*

Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento dello Studio per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

**CARNELUTTI**  
**Studio Legale Associato**

**NOTA BENE** - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Carnelutti Studio legale Associato, nonché i relativi soci, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Carnelutti Studio legale Associato e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.